

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FATTO

Parte ricorrente espone di avere stipulato il 26/05/2014 un contratto di finanziamento contraddistinto dal n. ***912, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 48/120. Al momento dell'estinzione rimanevano, dunque, n. 72 rate ancora da corrispondere (pari a Euro 306,00 ciascuna). Sostiene di non aver ricevuto il rimborso integrale degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento.

Esperito infruttuosamente reclamo, ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di E 1.811,67 oltre rivalutazione, interessi e spese di difesa.

L'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che:

- In sede di estinzione del finanziamento, veniva riconosciuto un abbuono di euro 330,38, a titolo di ratei non maturati.
- In occasione del riscontro al reclamo, l'intermediario offriva al cliente un ulteriore rimborso di euro 748,85, che veniva rifiutato.
- La condotta dell'intermediario è stata pienamente conforme alla normativa e alle istruzioni tempo per tempo fornite dall'Autorità di vigilanza. Né la c.d. sentenza Lexitor può comportare il superamento della distinzione tra oneri upfront e recurring.
- In ogni caso, l'art. 16 della Direttiva e di conseguenza la sentenza di cui sopra hanno soltanto efficacia verticale e non sono direttamente applicabili ai rapporti tra privati.
- Quanto alla rimborsabilità degli oneri, l'intermediario evidenzia la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle spese che sono state corrisposte a terzi (oneri erariali, spese di intermediazione).
- Con riferimento alle commissioni di attivazione, queste sono state già rimborsate in sede di estinzione, a titolo di liberalità, per euro 205,82 e nient'altro è rimborsabile, stante che alle stesse non è applicabile il criterio pro quota.
- Le commissioni di gestione sono state abbunate nel conteggio estintivo, nella misura di euro 124,56, secondo il criterio contabile IAS 39, espressamente indicato

nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente.

- Il premio assicurativo è stato interamente sostenuto dalla banca.
- Infine, le spese di istruttoria non sono rimborsabili, trattandosi di attività preliminari alla conclusione del finanziamento.
- La domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva è priva di fondamento, stante anche il carattere stragiudiziale della controversia.

L'intermediario ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Le parti allegano conteggio estintivo, da cui risulta che il finanziamento in esame è stato estinto con decorrenza dal 31/07/2018, dopo il pagamento di 48 rate su 120 complessive. Risulta l'intervento di un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB. E' in atti copia del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente.

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di specie: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring,); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri upfront e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato recurring. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto". La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 "letto alla luce del considerando 39¹ di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che "...la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti".

Dal momento che:

- "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in

- considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” e;
- per evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;
 - considerato anche che è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
 - avuto presente, infine, che “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato .. il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito”.

La Corte ha statuito che “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”
- ✓ “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato

utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi upfront e costi recurring, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell'ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch'essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo al caso di specie, gli oneri di cui viene chiesto il rimborso sono i seguenti:

- Spese di istruttoria (A), che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, hanno natura *upfront*;
- Commissione di attivazione (B) che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, hanno natura *recurring*;
- Commissione di gestione (C), cui secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, si applica il criterio *pro rata*, in quanto il contratto non rinvia espressamente al piano di ammortamento per l'individuazione del criterio contrattuale.
- Oneri erariali e altre spese (E), che secondo il consolidato orientamento dei Collegi, hanno natura *recurring*, in virtù del riferimento alle spese postali e di notifica.
- Commissioni di intermediazione (F) che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, hanno natura *upfront*.

Sebbene il ricorrente menzioni i premi assicurativi, non risulta dal contratto che lo stesso abbia sostenuto alcun addebito a tale titolo.

Applicando ai costi *upfront* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) e quello *pro rata temporis* agli oneri *recurring*, e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.708,98	Tasso di interesse annuale	6,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	306,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/08/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,27%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A - Spese istruttoria				350,00	Upfront	39,27%	137,44		137,44
B - Commissioni attivazione				1.285,20	Recurring	60,00%	771,12		771,12
C - Commissioni gestione				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
E - Oneri erariali e altre spese				74,88	Recurring	60,00%	44,93		44,93
F - Oneri di intermediazione				1.652,40	Upfront	39,27%	648,87		648,87
Rimborsi in conto estintivo "per liberalità"								205,82	-205,82
								TOTALE:	1.396,54

L'importo totale è da arrotondare a 1.397,00.

Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese di difesa stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso, né quella di rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.397,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA